Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 25 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1984, n. **707**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trento . . . . Pag. 8995

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 27 settembre 1984.
Inserimento nell'elenco delle preparazioni tradizionali di derivazione magistrale e di uso consolidato della preparazione « sciroppo di poligala e narceina » . . . Pag. 8997

Ministero del tesoro

DECRETO 17 ottobre 1984.
Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° novembre 1984 . . . . . Pag. 8997

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Paesi membri della convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale (L'Aja, 18 marzo 1970) e relative dichiarazioni e/o riserve. (Aggiornamento al 30 settembre 1984 dell'elenco pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 57 del 28 febbraio 1983) . . . . Pag. 9000

Ministero del tesoro: Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre e a sei mesi del 26 ottobre 1984 . . . . Pag. 9000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . . Pag. 9001

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni . . . . Pag. 9005

Regione Emilia-Romagna: Adeguamento delle etichette dell'acqua minerale « Fonte S. Moderanno » . Pag. 9007

CIRCOLARI

Ministero del tesoro

CIRCOLARE 18 ottobre 1984, n. **61**.
Applicazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, quale risulta dal decreto-legge 21 settembre 1984, n. 597. (Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983) . . Pag. 9007

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Diari delle prove pratiche di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico esecutivo presso gli osservatori astronomici di Capodimonte-Napoli, Collurania-Teramo e Trieste. Pag. 9012

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso ad un posto di disegnatore cartografo nel ruolo dei servizi della pesca, sesta qualifica funzionale . . Pag. 9012

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario per la direzione della sezione operativa periferica di Rieti di mineralogia del suolo dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo Pag. 9012

Ministero dell'interno:

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a mille posti di allievo agente della Polizia di Stato . . . . Pag. 9012

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie definitive degli esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'immissione nel corrispondente ruolo dell'Amministrazione dell'interno dei giovani assunti con le qualifiche di dattilografo ed archivista, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in attuazione dei progetti « B » e « C » per i servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco . . . . Pag. 9012

Avviso di rettifica al bando di concorso a mille posti di allievo agente della Polizia di Stato. (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 199 del 20 luglio 1984). Pag. 9013

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventuno posti, elevati a quarantotto, nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato . . . . Pag. 9013

Avvocatura generale dello Stato: Diario delle prove scritte del concorso a venticinque posti di avvocato dello Stato. Pag. 9013

Consiglio nazionale delle ricerche: Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti del ruolo tecnico professionale e del ruolo amministrativo. Pag. 9013

Regione Lombardia: Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia-traumatologia presso l'unità sanitaria locale n. 56 . . . . Pag. 9014

Regione Liguria: Concorso a posti di assistente medico presso le unità sanitarie locali della regione . . . Pag. 9014

Ordine mauriziano di Torino: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di odontostomatologia. Pag. 9014

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 9014

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1984, n. 4.
Disposizioni in materia di finanza locale . . . Pag. 9015

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1984, n. 5.
Disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi degli esercizi alberghieri . . . . Pag. 9016

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1984, n. 6.
Interventi urgenti per i mezzi aerei del servizio antincendi. Pag. 9017

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1984, n. 7.
Modificazioni alle leggi provinciali in materia di incentivazioni per il settore industriale e artigiano . . Pag. 9018

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1984, n. 8.
Nuove declaratorie di livello e disposizioni concernenti il personale provinciale . . . . Pag. 9020

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 295 DEL 25 OTTOBRE 1984:

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a sei posti di collaboratore tecnico della sesta qualifica funzionale, riservato a periti industriali per la meccanica o per la meccanica di precisione o per la metalmeccanica o per la termotecnica o per l'elettrotecnica, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e manifattura tabacchi di Rovereto.

Concorso, per esami, a sei posti di collaboratore tecnico della sesta qualifica funzionale, riservato a periti industriali per la meccanica o per la meccanica di precisione o per la metalmeccanica o per la termotecnica o per l'elettrotecnica, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzi e Sardegna.

Concorso, per esami, a tre posti di collaboratore tecnico della sesta qualifica funzionale, riservato a periti industriali per la meccanica o per la meccanica di precisione o per la metalmeccanica o per la termotecnica o per l'elettrotecnica, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Campania, Puglie, Calabria e Sicilia.

Concorso, per esami, a cinque posti di operatore specializzato per i trasporti, quinta qualifica funzionale, con il mestiere di « conducente di automezzi e trattori, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni », presso la Direzione generale dei monopoli di Stato.

Concorso, per esami, ad un posto di operatore specializzato per i servizi, quinta qualifica funzionale, con il mestiere di « cuoco », presso la manifattura tabacchi di Verona.

Concorso, per esami, ad un posto di operatore specializzato per i servizi, quinta qualifica funzionale, con il mestiere di « cuoco », presso la manifattura tabacchi di Palermo.

Concorso, per esami, a tre posti di operatore specializzato per i servizi, quinta qualifica funzionale, di cui due con il mestiere di « infermiere patentato » ed uno con quello di « cuoco », presso la manifattura tabacchi di Napoli.

Concorso, per esami, ad un posto di operatore specializzato per i servizi, quinta qualifica funzionale, con il mestiere di « cuoco », presso la manifattura tabacchi di Modena.

(Da 5279 a 5286)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1984, n. 707.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590, concernente l'istituzione dell'Università statale di Trento;

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984 in corso di registrazione;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la proposta dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere della provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 40 della citata legge n. 590/1982;

Veduto il perdurare della sospensiva espressa dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 25 febbraio 1984 per quanto concerne l'istituzione dei corsi di laurea in ingegneria forestale ed in ingegneria dei materiali;

Veduta la mozione n. 1, approvata in data 14 marzo 1984 dal consiglio della provincia autonoma di Trento, con la quale si impegna la giunta provinciale « d'intesa con l'Università degli studi di Trento e il Ministero della pubblica istruzione, affinché ancora con l'anno accademico 1984-85 vengano attivate le tre nuove facoltà di lettere, giurisprudenza, ingegneria »;

Veduta la delibera in data 23 marzo 1984, n. 2255, con la quale la giunta della provincia autonoma di Trento, tra l'altro, nell'esprimere il parere di competenza sullo statuto della locale Università degli studi, richiede « che lo statuto venga tempestivamente approvato nella sua globalità, invitando a tal fine il Consiglio universitario nazionale a volersi esprimere, a termini di legge, anche sui corsi di laurea in ingegneria forestale e dei materiali, in modo che si possa pervenire all'attivazione di tutte le nuove facoltà e relativi corsi di laurea previsti dalla legge n. 590/1982 così da portare a compimento il disegno complessivo e unitario voluto dalla legge stessa per l'Università degli studi di Trento »;

Veduta la legge 7 febbraio 1979, n. 31, art. 1, ultimo comma;

Considerate le peculiari caratteristiche della provincia autonoma di Trento, nonché la speciale struttura dell'Ateneo di Trento;

Ravvisata l'urgenza di provvedere all'istituzione dei suddetti corsi di laurea perché i medesimi possano essere attivati a decorrere dall'anno accademico 1984-85;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984 in corso di registrazione, è rettificato ed integrato come segue:

Articolo unico

Art. 37 - nella prima riga l'espressione: « potrà conferire » è sostituita con l'espressione: « conferisce ».

Dopo l'art. 40, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi all'istituzione dei corsi di laurea in ingegneria forestale ed in ingegneria dei materiali.

Art. 41. — Il corso di laurea in ingegneria forestale comprende i seguenti insegnamenti:

A) *Obbligatori del primo e secondo anno*:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno;
6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II;
9) disegno II.

L'insegnamento di disegno II sostituisce geometria II ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

B) *Obbligatori del terzo, quarto e quinto anno*:

a) sul piano nazionale:

10) scienza delle costruzioni;
11) meccanica applicata alle macchine e macchine;
12) fisica tecnica;
13) elettrotecnica;
14) idraulica;
15) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
16) tecnica delle costruzioni;
17) architettura tecnica;
18) topografia;
19) geologia applicata con elementi di mineralogia e litologia (*).

L'insegnamento contrassegnato con l'asterisco può aggiungersi a quelli previsti al secondo anno di corso, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1960, n. 53;

b) sul piano della facoltà:

20) costruzioni idrauliche;

21) sistemazione dei bacini idrografici e conservazione del suolo;

22) selvicoltura con elementi di botanica forestale;

23) tecnologia del legno e dei materiali legnosi;

24) tecnica delle costruzioni in legno;

25) difesa della natura e dell'ambiente;

26) ingegneria del territorio;

c) insegnamenti a scelta dello studente secondo indirizzi di specializzazione per il completamento delle 29 annualità:

1) analisi dei costi e benefici applicata alla conservazione del suolo;

2) architettura del legno;

3) complementi di costruzioni idrauliche;

4) combustione;

5) conservazione e progettazione del paesaggio;

6) costruzioni asismiche;

7) costruzioni prefabbricate in legno;

8) degradazione e protezione dei materiali legnosi;

9) ecologia generale e forestale;

10) economia ed estimo;

11) elementi di calcolo numerico e programmazione;

12) fotogrammetria e cartografia;

13) frane e stabilità dei pendii;

14) idrologia chimica;

15) idrologia forestale;

16) infrastrutture e industrie montane;

17) industrie chimiche del legno;

18) infrastrutture dei trasporti;

19) infrastrutture idrauliche;

20) meccanizzazione forestale;

21) normative e tecniche di controllo dei componenti in legno;

22) organizzazione del lavoro ed economia delle utilizzazioni forestali;

23) pedalogia forestale;

24) protezione civile delle foreste;

25) tecnica delle fondazioni e delle costruzioni in terra;

26) tecnologia ed industria cartaria;

27) tecnologia degli elementi costruttivi

Art. 42. — Il corso di laurea in ingegneria dei materiali comprende i seguenti insegnamenti:

A) *Obbligatori del primo e secondo anno*:

1) analisi matematica I;

2) geometria I;

3) fisica I;

4) chimica;

5) disegno;

6) analisi matematica II;

7) meccanica razionale;

8) fisica II;

9) chimica organica.

L'insegnamento di chimica organica sostituisce geometria II ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

B) *Obbligatori del terzo, quarto e quinto anno*:

a) sul piano nazionale:

10) scienza delle costruzioni;

11) meccanica applicata alle macchine e macchine;

12) fisica tecnica;

13) elettrotecnica;

14) idraulica;

15) chimica applicata;

16) principi di ingegneria dei materiali;

17) analisi strumentale e prove sui materiali;

18) progettazione di impianti;

19) scienza dei materiali;

b) sul piano della facoltà:

20) scienza e tecnologia dei materiali polimerici;

21) scienza e tecnologia dei materiali ceramici;

22) metallurgia;

23) fisica dello stato solido;

24) corrosione e protezione dei materiali;

25) economia e organizzazione aziendale;

26) elementi di calcolo numerico e programmazione (*).

L'insegnamento contrassegnato con l'asterisco può aggiungersi a quelli previsti dal secondo anno di corso, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;

c) insegnamenti a scelta dello studente secondo indirizzi di specializzazione per il completamento delle 29 annualità:

1) biomateriali;

2) chimica applicata alla depurazione dell'ambiente;

3) chimica e tecnologia del vetro;

4) chimica macromolecolare e tecnologie degli alti polimeri;

5) cementi e calcestruzzi;

6) combustibili e lubrificanti;

7) fisica delle superfici;

8) forni industriali;

9) igiene applicata dei materiali;

10) impianti chimici;

11) impianti meccanici;

12) materiali compositi;

13) materiali aereospaziali;

14) materiali per alte temperature;

15) materiali e tecnologie elettroniche;

16) materiali per elettrotecnica;

17) materiali per energie alternative;

18) materiali sinterizzati;

19) materie prime per l'industria estrattiva;
20) meccanica dei fluidi;
21) membrane impermeabili;
22) metallografia;
23) metallurgia dei materiali non ferrosi;
24) metodi matematici per l'ingegneria;
25) misure fisico-tecniche e controlli;
26) programmazione e controllo della produzione;
27) recupero e smaltimento dei materiali;
28) sicurezza del lavoro;
29) storia delle tecnologie dei materiali;
30) struttura della materia;
31) tecnologia dei materiali metallici;
32) tecnologia dei materiali nucleari;
33) tecnologie del petrolio e petrolchimica;
34) tecnologie elettrochimiche;
35) tecnologie delle materie plastiche, delle vernici e dei rivestimenti anticorrosivi;
36) teoria dell'elasticità e della plasticità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1984
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 35

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 settembre 1984.

Inserimento nell'elenco delle preparazioni tradizionali di derivazione magistrale e di uso consolidato della preparazione « sciroppo di poligala e narceina ».

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio successivo, con cui sono state emanate disposizioni sulla produzione di preparati galenici officinali per uso umano ed è stato, fra l'altro, stabilito, in apposito allegato, l'elenco-indice dei preparati galenici costituenti il « Formulario nazionale », producibili dalle aziende autorizzate alla produzione galenica ai sensi dell'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 12 agosto 1982, con cui sono state emanate disposizioni integrative, modificative ed attuative del citato decreto ministeriale 26 giugno 1981 e sono stati approvati sia l'elenco delle preparazioni tradizionali di derivazione magistrale e di uso consolidato che le imprese titolari di officine farmaceutiche autorizzate alla produzione di galenici possono produrre ai sensi del primo comma dell'art. 5 del menzionato decreto ministeriale 26 giugno 1981, sia l'elenco delle sostanze descritte nella Farmacopea ufficiale che, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 5, possono essere ripartite in contenitori idonei e pronti all'uso dalle imprese titolari di officine farmaceutiche autorizzate alla produzione di galenici e da quelle autorizzate alle produzioni di prodotti chimici da usare in medicina;

Visti i decreti ministerali 9 maggio 1983 e 18 giugno 1984, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 6 giugno 1983 e n. 182 del 4 luglio 1984, con i quali sono stati aggiornati l'elenco-indice del Formulario nazionale e gli elenchi di cui al primo e secondo comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 26 giugno 1981;

Considerato che la commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale, con parere espresso nella sessione del 25 luglio 1984, si è pronunciata a favore dell'inserimento della preparazione « sciroppo di poligala e narceina » nell'elenco delle preparazioni tradizionali di derivazione magistrale;

Ritenuta l'opportunità di dare attuazione al predetto parere;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle preparazioni tradizionali di derivazione magistrale e di uso consolidato, di cui all'art. 5, primo comma, del decreto ministeriale 26 giugno 1981 è aggiunta, nel gruppo « sciroppi-elisir », la preparazione:

« sciroppo di poligala e narceina (poligala estratto fluido 2,5% p/v e narceina 0,05% p/v) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(5523)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 ottobre 1984.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° novembre 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante la approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 6.000 miliardi, della durata di sette anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 6.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° novembre 1984, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° maggio 1985, è pari al 7,90.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 60 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo, e nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo d'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Il prezzo per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ed emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi d'interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione, la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale sottoscritto inferiore a lire 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*; si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio ed al 1° novembre di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° maggio 1985 e l'ultima il 1° novembre 1991.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 1991.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 novembre 1984 e termineranno il giorno 8 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalla convenzione stipulata in data 14 gennaio 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro biennali di scadenza 1° novembre 1984 corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

In relazione alla possibilità di accettare in pagamento dai sottoscrittori CCT biennali di scadenza 1° novembre 1984, per l'importo di lire 3.000 miliardi, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia un'ulteriore provvigione dello 0,05% sull'ammontare nominale dei titoli in scadenza.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonchè ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro l'8 novembre 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 6.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1984 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1984 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I ; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1991 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari del 1985 al 1991, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1991, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1984
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 1

(5550)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Paesi membri della convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale (L'Aja, 18 marzo 1970) e relative dichiarazioni e/o riserve. (Aggiornamento al 30 settembre 1984 dell'elenco pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 57 del 28 febbraio 1983).

Successivamente al 31 dicembre 1982, data alla quale era aggiornato l'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1983, Cipro in data 13 gennaio 1983 ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale (L'Aja, 18 marzo 1970) (1).

L'Italia ha dichiarato di accettare l'adesione di Cipro il 14 giugno 1983, con effetto dal 13 agosto 1983 (2) e l'adesione di Singapore e Barbados il 23 febbraio 1983, con effetto dal 24 aprile 1983 (3).

Si riportano qui di seguito le dichiarazioni formulate da Cipro.

CIPRO

DICHIARAZIONI

1. Under Article 2 the Ministry of Justice is designated as the Competent Authority.

2. Under Article 16 the Ministry of Justice is designated as the Competent Authority.

3. Under Article 17 the Ministry of Justice is designated as the Competent Authority.

4. In accordance with Article 18 the Repubblic of Cyprus declares that a diplomatic officer, consular agent or commissioner authorised to take evidence under Articles 15, 16 or 17 may apply to the Competent Authority for appropriate assistance to obtain such evidence by compulsion as prescribed by the law for internal proceeding provided that the requesting Contracting State has made a declaration affording reciprocal facilities under Article 18.

Under Article 18 the Supreme Court is designated as the Competent Authority.

5. In accordance with Article 23, the Government of the Republic of Cyprus declares that the Repubblic of Cyprus will not execute Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents. The Government of the Repubblic of Cyprus further declares that the Repubblic of Cyprus understands 'Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents' for the purposes of the foregoing declaration as including any Letter of Request which requires a person:

a. to state what documents relevant to the proceedings to which the Letter of Request relates are, or have been, in his possession, custody or power; or

b. to produce any documents other than particular documents specified in the Letter of Request as being documents appearing to the requested court to be, or likely to be, in his possession, custody or power.

RISERVE

1. In accordance with Article 8 the Repubblic of Cyprus declares that members of the judicial personnel of the requesting authority may be present at the execution of a Letter of Request.

2. In accordance with the provisions of article 33 the Republic of Ciprus will not accept a Letter of Request in French. ».

---

(1) La convenzione è entrata in vigore per Cipro, ai sensi dell'articolo 39, par. 3, il 14 marzo 1983; l'adesione ha effetto solo nelle relazioni con gli Stati che l'hanno accettata.

(2) L'adesione di Cipro è stata accettata, ai sensi dell'art. 39 (4) anche dai seguenti Stati: Paesi Bassi (per il Regno in Europa), Finlandia, Francia, Israele, Svezia, Repubblica Federale di Germania, Cecoslovacchia, Lussemburgo, Italia, Regno Unito (ugualmente per le Isole Caimane, le Isole Falkland e dip., Gibilterra, Hong Kong, Ile de Man, le Basi sovrane di Akrotiri e Dhekelia nell'Isola di Cipro), Portogallo.

(3) Successivamente al luglio 1982, l'adesione di Singapore e Barbados è stata accettata anche dal Portogallo.

(5460)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre e a sei mesi del 26 ottobre 1984.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 17 ottobre 1984 relativi alla emissione dei B.O.T. con scadenza a tre e a sei mesi fissata per il 26 ottobre 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni con scadenza a tre mesi è di L. 96,60 e quello dei buoni con scadenza a sei mesi è di L. 93,25, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(5595)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili di Vercelli, con sede e stabilimento in Vercelli, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dimi, con sede ed uffici in Milano, è prolungata al 5 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Stabilimenti di Brandizzo I.M.S. S.p.a., in Mathi Canavese (Torino), è prolungata 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Firad - Fabbrica italiana ricambi apparati diesel di Bagnolo Piemonte (Cuneo), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Patriarca di Udine, stabilimenti di Reana del Rojale, Attimis, Passons, è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Sidas, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lagostina 80 S.p.a., in Maltignano (Ascoli Piceno), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fonderie officine meccaniche Bongiovanni, in Fossano (Cuneo), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ICCI S.p.a. - Industria cartaria cartotecnica italiana di Tolmezzo (Udine), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pintossi & C. S.p.a., con sede e stabilimento in Lumezzane (Brescia), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Minerva Medica, con sede in Torino e stabilimento in Saluzzo (Cuneo), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Santacaterina di Acquaviva delle Fonti (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidercomit, con sede in Milano per tutte le unità nazionali, è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pozzo, in Tavagnacco (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 ottobre 1983 al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esse Gi.Pi., con sede e stabilimento in Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 settembre 1983 all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. G.M.G. Sogno Bebi di Galiano Biagio, con sede legale e stabilimento in S. Maria del Cedro (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 dicembre 1983 al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Salituro Giovanni & C., con stabilimento in Montalto Uffugo (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sa.Fa. confezioni, con sede e stabilimento in Civita d'Antino (L'Aquila), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 settembre 1983 al 31 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igi e Igi, in Ellera Corciano (Perugia), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cem - Calzaturificio Etruria di Marsciano (Perugia), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uniroyal Manuli, con sede e stabilimento in Ascoli Piceno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.L.P.A., con sede e stabilimento in Monteprandone (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Framan Drive, con sede e stabilimento in Marcianise (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Re.Mer. - Refrattari meridionali, con stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moneta industria, con sede e stabilimento in Casalnuovo (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartotecnica meridionale, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pagnucco, con stabilimento in Arzene (Pordenone), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, industria tessile, con stabilimento in Pordenone, è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Torman - Selenia, con sede legale e stabilimento in Premariacco (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 settembre 1983 all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.M.A.C., officine meccaniche, con sede e stabilimento in Crespellato (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsnack, con sede in Milano e stabilimento in Lavis (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla condizione di crisi aziendale della S.p.a. Cibus, con sede e stabilimento in Cazzago S. Martino (Brescia), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivisc, con sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veca, con sede e stabilimento in Cassano d'Adda (Varese), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Welko industriale, con sede in Milano e stabilimento in Spino d'Adda (Milano), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.I. - Industria semilavorati per imbottiture, con sede in Milano e stabilimento in Misinto (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novex, con sede e stabilimento in Venegono Superiore (Varese), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Gres ing. Sala, con sede legale in Milano ed unità produttiva in Sorisole-Ponteranica (Bergamo), Bergamo e uffici di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurodocks magazzini generali, con sede in Pioltello Limito (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977 n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idra, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.P. Humbert, con sede in Collegno (Torino), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Terme di Crodo S.p.a., sede in Crodo (Novara), sede legale Novara, sede amministrativa Milano, stabilimento in Crodo e depositi in Milano, Genova, Roma, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Francesco Lavaggi & Figlio S.a.s., in Trofarello (Torino), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Condor S.r.l., con sede legale in Mappano (Torino) e stabilimento in Caselle Torinese (Torino), è prolungata al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fabbrica italiana mobili dei F.lli Villosio, con sede legale e stabilimento in Castigliole Saluzzo (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.P.I. - Impresa pulizie industriali, in Grugliasco (Torino), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. H.L.B., con sede in Genova e stabilimento in Predosa (Alessandria), uffici in Torino e Milano, è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.T.Na - Meccanica e tecnica navale, con sede in Calate Mandraccio - Genova-Porto, è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Canepa & Campi, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dimi, con sede ed uffici in Milano, è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Stabilimenti di Brandizzo I.M.S. S.p.a., in Mathi Canavese (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fonderie officine meccaniche Bongiovanni, in Fossano (Cuneo), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Santacaterina di Acquaviva delle Fonti (Bari), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidercomit, con sede in Milano per tutte le unità nazionali, è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pozzo di Tavagnacco (Udine), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esse Gi.Pi., con sede e stabilimento in Palermo, è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Salituro Giovanni & C., con stabilimento in Montalto Uffugo (Cosenza), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sa.Fa. confezioni, con sede e stabilimento in Civita d'Antino (L'Aquila), è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Torman-Selenia, con sede legale e stabilimento in Premariacco (Udine), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsnack, con sede in Milano e stabilimento in Lavis (Trento), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurodocks magazzini generali S.p.a., con sede in Pioltello Limito (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idra, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma. lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Condor S.r.l., con sede legale in Mappano (Torino) e stabilimento in Caselle Torinese (Torino), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fabbrica italiana mobili dei F.lli Villosio, con sede legale e stabilimento in Castigliole Saluzzo (Cuneo), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.P.I. - Impresa pulizie industriali, con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Canepa & Campi, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Santacaterina di Acquaviva delle Fonti (Bari), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5404)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 12 novembre 1984 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio affari finanziari - Ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1985:

1) 6% S.S. LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 330 titoli di L. 50.000
» 482 titoli di » 250.000
» 496 titoli di » 500.000
» 1.242 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.627.000.000.

2) 6% S.S. DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 1964, N. 1121:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 313 titoli di L. 1.000.000
» 50 titoli di » 5.000.000
» 18 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 743.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 3.127 titoli di L. 50.000
» 1.233 titoli di » 250.000
» 1.536 titoli di » 500.000
» 3.696 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.928.600.000.

3) 6% S.S. LEGGE 27 OTTOBRE 1965, N. 1200:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 50.000
» 152 titoli di » 500.000
» 100 titoli di » 1.000.000
» 23 titoli di » 5.000.000
» 12 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 411.250.000.

4) 6% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 4.125 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.125.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 2.978 titoli di L. 50.000
» 1.208 titoli di » 250.000
» 2.291 titoli di » 500.000
» 6.383 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.979.400.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 906 titoli di L. 250.000
» 1.825 titoli di » 500.000
» 4.549 titoli di » 1.000.000
» 672 titoli di » 5.000.000
» 234 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 11.388.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 2.173 titoli di L. 50.000
» 1.706 titoli di » 100.000
» 1.767 titoli di » 250.000
» 2.823 titoli di » 500.000
» 11.069 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 13.201.500.000.

5) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE A:

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di:

n. 3.250 titoli di L. 50.000
» 1.831 titoli di » 250.000
» 2.243 titoli di » 500.000
» 3.174 titoli di » 1.000.000
» 16 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.995.750.000.

6) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 71 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 100.000
» 47 titoli di » 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 74.050.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 250.000
» 44 titoli di » 500.000
» 33 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 57.850.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 500.000
» 18 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 21.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 9 titoli di » 500.000
» 63 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 69.350.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 50.000
» 7 titoli di » 250.000
» 15 titoli di » 500.000
» 46 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 55.650.000.

7) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE C:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 38 titoli di L. 50.000
» 38 titoli di » 250.000
» 38 titoli di » 500.000
» 70 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 100.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 945 titoli di L. 50.000
» 300 titoli di » 250.000
» 629 titoli di » 500.000
» 889 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.325.750.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 501 titoli di L. 50.000
» 49 titoli di » 250.000
» 720 titoli di » 500.000
» 880 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.277.300.000.

8) 7% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione 11ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 20 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.000.000.000.

9) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 50.000
» 11 titoli di » 250.000
» 21 titoli di » 500.000
» 14 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 27.950.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 50.000
» 237 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 237.050.000.

Totale generale . L. 54.645.850.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(5529)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Adeguamento delle etichette dell'acqua minerale « Fonte S. Moderanno »

Con deliberazione della giunta regionale 26 giugno 1984, n. 3801, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R., è stato autorizzato l'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale « Fonte S. Moderanno » di Berceto (Parma), alle norme del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 10 febbraio 1983.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(5466)

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 18 ottobre 1984, n. 61.

Applicazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, quale risulta dal decreto-legge 21 settembre 1984, n. 597. (Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983).

Ai tesorieri degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico tramite gli istituti stessi
Ai tesorieri degli enti ospedalieri operanti nell'ambito territoriale della regione Lombardia tramite gli enti stessi
Al tesoriere dell'ente ospedaliero « Ospedali Galliera » di Genova, tramite l'ente
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Ai collegi dei revisori delle UU.SS.LL.
Ai collegi dei revisori degli istituti a carattere scientifico di diritto pubblico
Ai collegi dei revisori degli enti ospedalieri operanti nell'ambito territoriale della regione Lombardia
Al collegio dei revisori dell'ente ospedaliero « Ospedali Galliera » di Genova

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Segretariato generale
Alla Direzione generale del tesoro
Alla Banca d'Italia - Servizio vigilanza
All'associazione bancaria italiana
All'associazione delle Casse di risparmio italiane
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali
Al Ministero della Sanità - Gabinetto - Servizio centrale programmazione sanitaria - Direzione generale ospedali
Alle regioni a statuto speciale - Presidenza
Alle province autonome di Trento e Bolzano - Presidenza
Alle regioni a statuto ordinario - Presidenza - Assessorato alla sanità
Ai comitati regionali di controllo

I - L'art. 2, primo comma, del decreto-legge 21 settembre 1984, n. 597, concernente tra l'altro il ripiano dei disavanzi di amministrazione delle UU.SS.LL. al 31 dicembre 1983, stabilisce che la regolazione dei debiti dello Stato verso i tesorieri delle UU.SS.LL. predette per i pagamenti in anticipazione, effettuati da questi ultimi ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 — legge finanziaria 1984 — (ivi compresi gli interessi maturati sulle stesse anticipazioni fino al 31 dicembre 1984), avvenga mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato.

Il successivo terzo comma del medesimo art. 2 prescrive che per la regolazione finanziaria di tali partite debitorie i tesorieri delle UU.SS.LL. debbono trasmettere alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il 31 ottobre 1984, la seguente documentazione:

1) attestazione del presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale relativa all'ammontare del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 per le finalità di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

2) copia delle dichiarazioni rilasciate dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma del citato art. 26, come modificato dall'art. 1 del succitato decreto;

3) elenco dei titoli di spesa pagati in anticipazione da cui risulti, per ciascun titolo di spesa, la data del pagamento e la valuta per l'addebito degli interessi, l'ammontare complessivo dei pagamenti eseguiti, le riduzioni di esposizione di cui alla lettera *b*) del sesto comma del predetto art. 26 e, quindi, l'erogazione netta complessiva;

4) attestazione bancaria relativa al calcolo degli interessi al 31 dicembre 1984, con apposita dichiarazione che la misura del tasso d'interesse applicato corrisponde a quella prevista dalla convenzione stipulata con l'unità sanitaria locale; gli istituti di credito che non abbiano ancora stipulato le convenzioni di tesoreria sono tenuti ad applicare il tasso ufficiale di sconto. E' ammessa, per questi ultimi, esclusivamente la capitalizzazione annuale.

II - Giova precisare, in linea preliminare, che, ai sensi dell'art. 4 del ripetuto decreto-legge n. 597, la facoltà di eseguire i pagamenti in anticipazione da parte dei tesorieri si è esaurita il 30 settembre 1984. Entro tale data occorre pertanto che si sia realizzata la facoltà stessa e che siano intervenuti in concreto la liquidazione e il pagamento delle spese certificate dal collegio dei revisori.

III - Ciò premesso, si precisa che la documentazione prevista dall'art. 2, terzo comma, del citato decreto-legge n. 597, deve essere inoltrata dai tesorieri alle ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il 31 ottobre 1984, atteso che tale termine si pone in logica correlazione con i successivi termini previsti ad altri effetti nella medesima norma.

Al fine, poi, di agevolare le modalità procedurali sia da parte dei tesorieri sia delle coesistenti UU.SS.LL., istituti scientifici di diritto pubblico e enti ospedalieri eventualmente tutt'ora operanti, si ritiene opportuno fornire chiarimenti in merito alla problematica che insorge dall'esame della normativa recata dall'art. 26 succitato, come risulta modificato, da ultimo, dal decreto-legge 21 settembre 1984, n. 597, sopra richiamato.

IV - In ordine a quanto disposto dal terzo comma del ripetuto art. 2 si chiarisce quanto appresso, con riferimento ai singoli punti ivi indicati:

1) l'attestazione del presidente del comitato di gestione della U.S.L., riguardando disavanzi di amministrazione accertati al 31 dicembre 1983, deve comunque riferirsi a risultati definitivi, quali si rilevano dalle relative delibere del comitato di gestione approvate nei modi di legge dalle assemblee generali o comunque debitamente trasmesse alle stesse assemblee (mod. *A*) - allegato 1).

Vale appena il caso di soggiungere che nell'attestazione in questione deve essere inserita la specificazione che il disavanzo di amministrazione è stato calcolato « per le finalità di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 »;

2) il testo della norma in parola va logicamente coordinato con quello di cui al secondo comma dell'art. 26 della citata legge n. 730, come sostituito dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge n. 597/1984, nel senso che le dichiarazioni rilasciate dal presidente del comitato di gestione debbono ovviamente risultare certificate dal collegio dei revisori e ricomprendere l'attestazione che trattasi di pagamenti riferibili esclusivamente a debiti per i quali sia giunto a scadenza, entro il 31 dicembre 1983, il termine ultimo di pagamento.

Al riguardo si richiama l'attenzione dei tesorieri destinatari della presente circolare sull'esigenza di una corretta interpretazione della locuzione ivi riportata secondo cui « i debiti che vengono a scadenza nell'esercizio 1984, ancorché sorti negli esercizi precedenti, fanno carico alle dotazioni di cassa dell'anno 1984 » (vedi allegato 6);

3) gli elementi indicati nella norma di cui trattasi vanno scrupolosamente riepilogati secondo l'unito modello *B*) (allegato 2) ponendo la massima cura nell'individuazione, sia in sede di compilazione dell'elenco, sia in quella di riscontro, delle notizie riguardanti la data di pagamento e la valuta per l'addebito degli interessi passivi, in relazione alla necessaria evidenziazione finanziaria degli elementi stessi in sede di definizione dell'operazione da parte del Tesoro.

In ordine poi alle esposizioni nei confronti del settore bancario, ai sensi e per gli effetti del sesto comma del più volte citato art. 26, giova ricordare quanto già specificato, con la circolare n. 10, prot. n. 109635, del 4 febbraio 1984, circa l'obbligo di richiedere l'anticipazione dell'U.S.L. e di utilizzare le somme derivanti da riscossioni in conto residui attivi nel rispetto scrupoloso dell'ordine di priorità previsto dal sesto comma medesimo.

Dal che, l'obbligo di portare a riduzione dell'anticipazione eventualmente concessa le somme riscosse in conto residui attivi subordinatamente al completo esaurimento delle categorie di debiti previste sub lettera *a*) del sesto comma in argomento;

4) l'attestazione bancaria (modelli C_1 e C_2 - allegati 3 e 4) per il calcolo degli interessi al 31 dicembre 1984, deve includere contestualmente apposita dichiarazione con cui il tesoriere, sotto la propria responsabilità, afferma che il tasso di interesse corrisponde a quello convenzionalmente pattuito (si ricorda, in proposito, che, in caso di mancanza dell'apposita convenzione, va applicato il tasso ufficiale di sconto in regime di capitalizzazione annuale degli interessi).

Tale attestazione, ai fini del riscontro con riferimento alle singole operazioni riportate nell'elenco (mod. *B*) citato, deve essere corredata dal calcolo degli interessi maturati sulle operazioni predette, emergente da apposito estratto conto. Ove di tale estratto conto dovessero far parte anche partite non riferibili alle anticipazioni di fondi di cui all'art. 26 della citata legge n. 730/1983, il competente tesoriere attesterà, sotto la propria responsabilità, il totale di tali partite ai fini della loro esclusione dal computo degli interessi sopra citati.

Nel merito si sottolinea la necessità che il calcolo di tali interessi abbia luogo con la massima rigorosità.

Questo Ministero si riserva la facoltà di verificare, attraverso i propri servizi, l'esattezza dei relativi adempimenti.

V - Il quarto comma del richiamato art. 2 del decreto-legge n. 597 prescrive che le ragionerie provinciali dello Stato, previo accertamento della regolarità della documentazione inviata dai tesorieri, trasmettano alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio appositi elenchi (mod. *D*) - allegato 5) che devono ricomprendere, anche, la separata indicazione degli interessi al 31 dicembre 1984, distintamente per le singole UU.SS.LL. per le quali l'istituto di credito esercita il servizio di tesoreria.

Sarà poi cura delle stesse ragionerie riassumere, in sede provinciale, i crediti complessivi netti vantati da ogni istituto di credito tesoriere nei riguardi dello Stato, trasmettendone gli esiti alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio.

Nel merito vale appena il caso di sottolineare che i suddetti uffici di ragioneria debbono incentrare il loro controllo sulla regolarità della documentazione trasmessa, in relazione al disposto dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 597 in discorso, e sulla loro piena corrispondenza, quanto al contenuto, alle modalità indicate nelle norme stesse.

Giova precisare che detto riscontro appare di notevole rilievo, essendo preordinato al rilascio, da parte di questo dicastero, dei titoli di Stato dianzi cennati, per il rimborso, nei riguardi dei tesorieri, delle anticipazioni effettuate nei limiti del disavanzo di amministrazione accertato.

VI - Il quinto comma dell'art. 2 del menzionato decreto-legge n. 597 prevede poi che i tesorieri delle UU.SS.LL., contemporaneamente all'invio alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, trasmettano copia della documentazione come sopra precisato alle UU.SS.LL. interessate, i cui collegi dei revisori dei conti, entro il 30 giugno 1985, debbono verificare la legittimità dei pagamenti eseguiti in anticipazione ai sensi del primo comma del più volte citato art. 26, nel testo risultante, da ultimo, dalle modifiche introdotte dall'art. 1 del succitato decreto-legge n. 597.

Da ciò l'esigenza che i tesorieri abbiano a rispettare scrupolosamente il termine del 31 ottobre 1984 dianzi cennato onde porre il collegio dei revisori in condizione di rispettare il successivo termine del 30 giugno 1985.

Rimane, ovviamente, sottolineato che i suddetti collegi, nell'esaminare i pagamenti eseguiti dai tesorieri, debbono attenersi all'accertamento della legittimità dei pagamenti.

In particolare i collegi dei revisori terranno conto, nell'esercizio concreto del controllo, delle fondamentali linee interpretative della normativa in discorso quali si desumono dalle istruzioni emanate in materia di applicazione dell'art. 26 (circolare n. 10 del 4 febbraio 1984, n. 109635 citata), nonché del consolidato orientamento assunto dal Tesoro in sede di soluzione di questioni interpretative, che, ad ogni buon fine, è evidenziato distintamente per oggetto specifico nell'allegato elenco ricognitivo (allegato 6) compilato a cura della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.

VII - Si ritiene opportuno rammentare che la normativa recata dal decreto-legge in questione va applicata anche nei riguardi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli enti ospedalieri ancora eventualmente non trasferiti all'U.S.L. territorialmente competente, nonché all'ente ospedaliero « Ospedali Galliera » di Genova e loro rispettivi tesorieri.

Con riferimento alle istruzioni diramate dallo scrivente con lettera n. 112633 del 10 febbraio 1984, si sottolinea che il disavanzo di amministrazione degli istituti scientifici di diritto pubblico va considerato limitatamente alla parte inerente alla gestione sanitario-ospedaliera e alla ricerca corrente, il cui finanziamento, com'è noto, è stato assicurato a carico del Fondo sanitario nazionale tramite particolari UU.SS.LL. incaricate dalle regioni competenti.

Infine, per le ragionerie provinciali dello Stato di Milano e di Torino, si ritiene opportuno precisare che la certificazione del disavanzo al 31 dicembre 1983 è avvenuta, per l'U.S.L. n. 1/75 di Milano, a cura di un collegio commissariale dei revisori dei conti nominato con delibera della giunta regionale della Lombardia in data 5 luglio 1984, mentre, per l'U.S.L. n. 1/23 di Torino, che tutt'ora opera nell'intero ambito territoriale cittadino, a cura dell'unico collegio dei revisori esistente.

* * *

Con successiva circolare saranno emanate le necessarie istruzioni ai fini delle comunicazioni da farsi alle UU.SS.LL. per la determinazione del residuo disavanzo di amministrazione da ripianarsi a carico dello Stato ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del richiamato decreto-legge n. 597/1984.

Intanto, fino al perfezionamento delle predette procedure, le UU.SS.LL. che avessero disponibilità di fondi in relazione alle effettive esigenze della gestione per l'anno 1984, possono utilizzare le disponibilità stesse per l'eliminazione del disavanzo residuo non coperto dalle anticipazioni dei tesorieri.

Nell'auspicare il puntuale rispetto delle istruzioni che precedono, si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO 1

Mod. *A*)

Regione . . . .

U.S.L. n. . . . di . . . . . .

Oggetto: *Disavanzo di amministrazione accertato al* 31 *dicembre* 1983.

Per le finalità di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si attesta, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, sub 1), del decreto-legge 21 settembre 1984, n. 597, che il disavanzo di amministrazione, quale emerge dal conto consuntivo dell'esercizio 1983, deliberato dal comitato di gestione e trasmesso all'assemblea generale il . . . . . ., è di L. (*) . . . .

. . lì, ...

Il presidente del comitato di gestione

. . . .

(timbro e firma leggibile)

(*) Indicare l'importo in cifre ed in lettere.

ALLEGATO 2

Mod. *B*)

Regione . . . .

U.S.L. n. . . . di . . . . . .

Oggetto: *Art.* 2, *terzo comma sub* 3) *del decreto-legge* 21 *settembre* 1984, *n.* 597.

Elenco dei titoli di spesa pagati in anticipazione dal tesoriere . . . .

Numero emiss. mandato (1)	Data del pagamento (2)	Valuta (3)	Somma pagata (4)	Numero di riferim. alla dichiarazione certificata (5)

Totale	L. . . . . .
Riduzioni anticipazioni di cui lettera *b*, sesto comma, art. 26, legge n. 730	L. . . . . .
Anticipazione netta . .	L. . . . . .

. . . lì, ...

Il tesoriere

. . . .

(timbro e firma leggibile)

Annotazioni:

A) I mandati vanno elencati in ordine di valuta dei pagamenti.

B) I singoli pagamenti eseguiti in conto di mandati collettivi vanno contrassegnati con un « asterisco ».

C) Nella colonna (5) vanno precisati i numeri di individuazione delle dichiarazioni certificate dal Collegio dei revisori riferibili al relativo mandato, o gruppo di mandati, con cui si sono eseguiti i pagamenti.

D) Va tenuto presente che le riduzioni delle anticipazioni possono avvenire soltanto qualora, con le disponibilità derivanti da riscossioni in conto residui attivi, siano stati integralmente estinti i debiti indicati sub lettera *a*) del sesto comma dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

ALLEGATO 3

Mod. C_1)

Regione

U.S.L. n. . . di . .

Tesoriere

Oggetto: *Attestazione di cui all'art. 2, terzo comma, sub 4) decreto-legge 21 settembre 1984, n. 597.*

Ai sensi dell'art. 2, terzo comma, sub 4) del decreto-legge 21 settembre 1984, n. 597, si attesta che l'ammontare degli interessi maturati al 31 dicembre 1984 sui pagamenti riportati nell'elenco di cui sub 3) del medesimo articolo, ascende all'importo complessivo di L. (*) . ., di cui L. (*) . valutate per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1984.

Si dichiara che la misura del tasso e il regime di capitalizzazione degli interessi, applicati alle operazioni di pagamento suddette, corrispondono a quelli stabiliti per le operazioni «allo scoperto» nella convenzione di tesoreria.

. . . lì, . .

Il tesoriere

(timbro e firma leggibile)

N.B. - Da compilarsi dagli istituti di credito che abbiano stipulato la convenzione di tesoreria.

(*) Indicare gli importi in cifre ed in lettere.

ALLEGATO 4

Mod. C_2)

Regione

U.S.L. n. . . di .

Tesoriere

Oggetto: *Attestazione di cui all'art. 2, terzo comma, sub 4) decreto-legge 21 settembre 1984, n. 597.*

Ai sensi dell'art. 2, terzo comma, sub 4) del decreto-legge 21 settembre 1984, n. 597, si attesta che l'ammontare degli interessi maturati al 31 dicembre 1984 sui pagamenti riportati nell'elenco di cui sub 3) del medesimo articolo, ascende all'importo complessivo di L. (*) . di cui L. (*) . valutate per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1984.

Si dichiara che la misura del tasso di interesse corrisponde al tasso ufficiale di sconto e che la capitalizzazione dei relativi interessi è avvenuta annualmente.

. lì, . .

Il tesoriere

(timbro e firma leggibile)

N.B. - Da compilarsi dagli istituti di credito che non abbiano stipulato la convenzione di tesoreria.

(*) Indicare gli importi in cifre ed in lettere.

ALLEGATO 5

Mod. *D*)

Ragioneria provinciale dello Stato di . . . .

Oggetto: *Art. 2, quarto comma, decreto-legge 21 settembre 1984, n. 597.*

Istituto di credito tesoriere: . . . .

(Scheda da compilarsi per ciascun istituto di credito)

U.S.L. n. . . . . . di . . . . . (1)	Anticipazioni lorde effet. al 30-9-1984 (2)	Interessi maturati al 30-9-1984 come da cont. bancaria (3)	Interessi valutati per il periodo 1-10/31-12-84 (4)	Totale interessi al 31-12-84 (5)
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
Imp. lordo anticip. (*C*)	....	....	....	....
– Riduzione di cui alla lettera *b*), sesto comma, art. 26, legge numero 730/83 (*C*)	....			
Importo netto (*C*)	....			
– interessi maturati al 31 dicembre 1984	....			
Credito compl. netto del tesoriere	....			

(*A*) Gli importi riportati nella colonna (2) per ciascuna U.S.L. corrispondono alle somme lorde anticipate di cui al totale della colonna (4) del mod. *B*) e rientrano nel limite del disavanzo accertato al 31 dicembre 1983.

(*B*) Gli importi riportati nelle colonne (4) e (5) corrispondono per ciascuna U.S.L. alle cifre che si rilevano dall'attestazione bancaria di cui ai modelli C_1) e C_2).

(*C*) Gli importi iscritti con riferimento alle corrispondenti voci risultano uguali alla totalizzazione dei dati riportati nel mod. *B*).

. . . lì, ...

Il direttore

. . . .
(timbro e firma leggibile)

ALLEGATO 6

ORIENTAMENTO ASSUNTO DAL TESORO SU QUESTIONI INTERPRETATIVE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE N. 730/1983.

Considerazioni preliminari

L'art. 26 della legge n. 730/1983 ha natura di norma di diritto eccezionale e rappresenta una deroga rispetto alle disposizioni previste dalla normativa statale e regionale in materia di impegni di spese.

Il disavanzo al 31 dicembre 1983 dell'«Ospedale evangelico internazionale» di Genova non può essere inserito in quello dell'U.S.L. n. 12 di Genova. Gli eventuali crediti al 31 dicembre 1983 vantati dall'Ospedale nei riguardi della suddetta U.S.L. possono invece rientrare tra le partite debitorie di quest'ultima verso le strutture convenzionate.

L'art. 26 della legge n. 730/83 non si presta, per sua stessa natura, ad interpretazioni estensive circa i soggetti ai quali la normativa sul ripiano dei disavanzi è applicabile.

Dal campo di applicazione della legge restano perciò esclusi gli enti ecclesiastici e le regioni per gli oneri connessi alle funzioni svolte direttamente e che hanno tra l'altro trovato una base di legittimazione formale solo a far tempo dalla data

di entrata in vigore della legge n. 730/83, per effeto della deroga all'art. 35 della legge n. 119/1981, introdotta dal quinto comma dell'art. 27 della stessa legge n. 730/83.

Determinazione del disavanzo al 31 *dicembre* 1983.

L'ammontare del disavanzo deve essere depurato delle somme che si riferiscono ai cosiddetti impegni « in itinere », in quanto l'obbligo a pagare non può considerarsi in essere fino al momento in cui il rapporto giuridico non sia stato perfezionato.

La sussistenza di fatture, anche se prive delle relative delibere di impegno della spesa da parte del comitato di gestione, denota comunque l'esistenza di un debito dell'U.S.L. verso soggetti terzi, qualora questi abbiano eseguito le loro prestazioni. Pertanto, in disparte le considerazioni su (eventuali) vizi di forma nel procedimento seguito, le fatture in questione debbono rientrare nel calcolo del disavanzo al 31 dicembre 1983 che va certificato dal collegio dei revisori.

Debbono essere considerati giunti a scadenza al 31 dicembre 1983 e come tali regolabili con anticipazione da parte dei tesorieri, ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge n. 730/1983, i debiti dell'U.S.L. verso le case di cura private, correlativi sia alla parte calcolata sulla base della precedente diaria provvisoria, sia al conguaglio conseguente alla deliberazione regionale adottata entro il termine del 31 dicembre 1983.

Oneri provenienti da gestioni pregresse.

Le rate di ammortamento dei mutui contratti dagli ex enti mutualistici e le sopravvenienze passive riguardanti gli ex enti ospedalieri, afferenti al periodo dal 1° gennaio 1979 alla data di operatività delle UU.SS.LL., non possono essere considerate ai fini della determinazione del disavanzo al 31 dicembre 1983, nè formare oggetto di anticipazioni da parte dei tesorieri, in quanto trattasi di categorie di debiti non rientranti tra quelle previste dall'art. 26 della legge n. 730/1983. Tali rapporti sono stati trasferiti, ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge n. 833/1978, ai comuni competenti per territorio.

I disavanzi degli ex enti ospedalieri, già consolidati al 31 dicembre 1979 ai sensi dell'art. 23-*ter* della legge n. 33/1980, non possono essere inclusi nel calcolo del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983. Per essi si applica l'apposita, distinta procedura prevista dal suddetto art. 23-*ter* e pertanto non può ritenersi estensibile alla medesima fattispecie la disciplina dettata dall'art. 26 della legge n. 730/1983, che regola i soli disavanzi delle gestioni proprie delle UU.SS.LL., dal momento della loro operatività fino al 31 dicembre 1983.

Nel disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983 dell'U.S.L. RM17 non possono essere inclusi gli oneri connessi alla situazione debitoria del « Pio Istituto di S. Spirito » al 31 dicembre 1979 e le relative sopravvenienze passive per interessi, nonchè i debiti connessi al prolungamento della gestione ospedaliera per il periodo intercorrente tra tale data e quella di operatività dell'U.S.L. Ciò in quanto oggetto dell'art. 26 della legge n. 730/83 è il ripiano dei disavanzi dell'U.S.L., che deve essere determinato prescindendo da quelli derivanti dalla gestione « stralcio » degli ex enti ospedalieri, ed anche in considerazione della normativa emanata dalla regione Lazio in applicazione dell'art. 66 della legge n. 833/1978.

Utilizzo disponibilità di cassa 1983 *e riscossioni in conto residui attivi nel* 1984.

Non risulta proponibile l'anticipazione di cui all'art. 26 della legge n. 730/83 qualora siano stati completamente pagati con le disponibilità di cassa i debiti scaduti al 31 dicembre 1983 nei riguardi delle categorie di creditori indicate dallo stesso art. 26.

Le somme introitate nel 1984 in conto residui attivi 1983 e le disponibilità di cassa al 31 dicembre 1983 vanno utilizzate, secondo la scala di priorità inderogabilmente stabilita dal sesto comma dell'art. 26 della legge n. 730/1983, per il pagamento dei debiti che non hanno formato oggetto di anticipazione da parte del tesoriere nei riguardi delle categorie indicate dallo stesso art. 26.

Le somme riscosse nel 1984 in conto residui attivi 1983 e quelle giacenti al 31 dicembre 1983 presso il tesoriere o presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato non costituiscono dotazioni di cassa del 1984 e vanno utilizzate secondo la stessa scala di priorità stabilita per le somme riscosse in conto residui attivi.

Le somme riscosse dall'U.S.L. nel 1984 in conto residui attivi possono essere portate a riduzione delle esposizioni verso i tesorieri, secondo la scala di priorità stabilita dal sesto comma dell'art. 26 della legge n. 730/1983, solo dopo aver estinto i debiti verso le categorie di creditori indicate nella lettera *a*) non pagati dai tesorieri, intendendo quindi compresi non solo quelli giunti a scadenza entro il 31 dicembre 1983, ma anche quelli, verso le stesse categorie di creditori, scaduti dopo tale termine.

Utilizzo delle dotazioni di cassa 1984 *per pagamento debiti scaduti dopo il* 31 *dicembre* 1983.

Le dotazioni di cassa previste dal secondo comma dell'art. 26 della legge n. 730/83 si riferiscono a quelle di pertinenza dell'esercizio 1984 e non già a quelle che provengono dagli esercizi 1983 e retro.

Tali disponibilità possono essere utilizzate per estinguere i debiti inerenti al 1983 e retro scadenti dopo il 31 dicembre 1983 e non pagati con le disponibilità derivanti dalla riscossione di residui attivi.

L'operazione comporta l'iscrizione di una partita in « conto sospeso » nell'esercizio 1984, da estinguere non appena perverranno i fondi statali a ripiano del residuo disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983.

Il pagamento dei debiti scaduti dopo il 31 dicembre 1983 non può avvenire mediante girofondi dal conto 1984 al conto 1983 e precedenti, ma solo mediante imputazione a fondi di cassa di pertinenza del 1984 e mediante apertura di una partita transitoria.

Oneri di personale afferenti al 1983.

I compensi al personale dipendente contabilizzati nell'esercizio 1984, interessando la competenza finanziaria di tale esercizio, non concorrono alla formazione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983 e, pertanto, il relativo ammontare non deve essere certificato dal Collegio dei revisori.

Le delibere con le quali il personale dell'U.S.L. viene collocato nei vari livelli e nelle qualifiche di appartenenza in relazione alle funzioni svolte, si pongono quale condizione necessaria al sorgere dell'obbligazione giuridica al pagamento dei benefici contrattuali derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83, benefici che, pur relativi — sotto l'aspetto del maturato economico — all'anno 1983, non possono che attenere alla competenza finanziaria dell'esercizio in cui sono state assunte le delibere medesime. Pertanto, gli oneri di personale derivanti dall'applicazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 348 potranno formare oggetto di anticipazione da parte degli istituti tesorieri a condizione che l'U.S.L. abbia proceduto, nel corso dell'esercizio 1983, non già a meri accantonamenti in relazione ad oneri latenti, bensì al recepimento dell'accordo collettivo ed al conseguente formale inquadramento del personale e che i relativi debiti siano giunti a scadenza entro il 31 dicembre 1983.

Contributi previdenziali ed assistenziali - Ritenute erariali.

Le menzionate partite debitorie non rientrano tra quelle che il tesoriere può pagare mediante anticipazione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 730/83, in quanto non sono riconducibili ai debiti verso il personale dipendente. Le partite in questione possono peraltro essere poste a carico delle dotazioni di cassa dell'U.S.L. per l'esercizio 1984, salvo reintegro dei fondi una volta pervenute dallo Stato le somme a ripiano del residuo disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983.

Le rate che scaturiscono da provvedimenti di condono in materia di contributi previdenziali sono da porre a carico della competenza finanziaria dell'esercizio in cui le rate medesime vengono a scadenza, anche se si riconnettono a pendenze sorte nei passati esercizi.

Reintegro da parte del tesoriere, a titolo di anticipazione, di spese già pagate.

Si colloca al di fuori della previsione normativa, di cui all'art. 26 della legge n. 730/83, il reintegro, da parte dell'Istituto tesoriere, a titolo di anticipazione, di quelle somme che, rientrando nella disponibilità di cassa dell'U.S.L., siano state da questa impiegate per il pagamento di partite debitorie comprese nel disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983.

Anticipazioni della regione siciliana alle UU.SS.LL. ai sensi della legge regionale n. 123/1983.

Non può essere riconosciuto il carattere di anticipazione per conto dello Stato nel caso di intervento finanziario dell'amministrazione regionale a favore delle UU.SS.LL. ai sensi della legge regionale n. 123/1983, atteso che in tal modo verrebbe a porsi in essere « surrettiziamente » un sistema alternativo a quello attuato con l'art. 26 della legge n. 730/83, basato sulle anticipazioni del solo comparto bancario.

(5504)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove pratiche di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico esecutivo presso gli osservatori astronomici di Capodimonte-Napoli, Collurania-Teramo e Trieste.

La prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli, indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1984, registro n. 36 Istruzione, foglio n. 43, avrà luogo presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli, via Moiariello n. 16, con inizio alle ore 8,30, nei seguenti giorni:

13 *dicembre* 1984: da Affinito Salvatore a Galbiati Rosario;

14 *dicembre* 1984: da Gentile Vincenzo a Viviano Raffaella.

La prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo, indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1984, registro n. 36 Istruzione, foglio n. 43, avrà luogo presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo, con inizio alle ore 8,30, nei seguenti giorni:

22 *novembre* 1984: da Antonini Bruno a Fiori Nicola;

23 *novembre* 1984: da Genova Gaspare a Venturi Mauro.

La prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1984, registro n. 36 Istruzione, foglio n. 43, avrà luogo presso l'osservatorio astronomico di Trieste, via Giovan Battista Tiepolo, 11, con inizio alle ore 8,30, nei seguenti giorni:

20 *novembre* 1984: da Abrami Laura a Cortese Anna Maria;

21 *novembre* 1984: da Coseani Alberto a Logar Diedo;

22 *novembre* 1984: da Lombardi Giuseppe a Quartana Ester;

23 *novembre* 1984: da Quartana Gemal a Violin Fabio.

(5510)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso ad un posto di disegnatore cartografo nel ruolo dei servizi della pesca, sesta qualifica funzionale.

In data 26 settembre 1984 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 9 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 29 marzo 1983.

(5479)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario per la direzione della sezione operativa periferica di Rieti di mineralogia del suolo dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 9 del 26 settembre 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Rieti di mineralogia del suolo dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo.

(5381)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a mille posti di allievo agente della Polizia di Stato.

Stante il rilevantissimo numero di domande di partecipazione pervenute, la data e la sede di effettuazione della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a mille posti di allievo agente della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984, saranno rese note nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1984.

Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

(5511)

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie definitive degli esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'immissione nel corrispondente ruolo dell'Amministrazione dell'interno dei giovani assunti con le qualifiche di dattilografo ed archivista, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in attuazione dei progetti « B » e « C » per i servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 5-*bis* del Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, in data 9 agosto 1984, pubblica il decreto ministeriale 7 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1984, registro n. 14, foglio n. 349, di approvazione della graduatoria definitiva relativa agli esami di idoneità indetti con decreto interministeriale 12 giugno 1980, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'immissione nella qualifica di archivista della carriera esecutiva nei servizi di supporto amministrativo e contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, con la qualifica di archivista in attuazione del progetto « B » per i servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 5-*bis* del Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, in data 9 agosto 1984, pubblica il decreto ministeriale 29 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1983, registro n. 11, foglio n. 57, di approvazione della graduatoria definitiva relativa agli esami di idoneità indetti con decreto interministeriale 12 giugno 1980 in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'immissione nella qualifica di dattilografo della carriera esecutiva nei servizi di supporto amministrativo e contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, con la qualifica di dattilografo in attuazione del progetto « B » per i servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 5-*bis* del Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, in data 9 agosto 1984, pubblica il decreto ministeriale 30 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1984, registro n. 14, foglio n. 350, di approvazione della graduatoria definitiva relativa agli esami di idoneità indetti con decreto interministeriale 12 giugno 1980 in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'immissione nella qualifica di archivista della carriera esecutiva nei servizi di supporto amministrativo e contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, con la qualifica di archivista in attuazione del progetto « C » per i servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 5-*bis* del Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, in data 9 agosto 1984, pubblica il decreto ministeriale 9 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1984, registro n. 14, foglio n. 348, di approvazione della graduatoria definitiva relativa agli esami di idoneità indetti con decreto interministeriale 12 giugno 1980, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'immissione nella qualifica di dattilografo della carriera esecutiva nei servizi di supporto amministrativo e contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, con la qualifica di dattilografo in attuazione del progetto « C » per i servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(5261)

Avviso di rettifica al bando di concorso a mille posti di allievo agente della Polizia di Stato. (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 199 del 20 luglio 1984).

Al bando di concorso citato in epigrafe è apportata la seguente rettifica: l'art. 3, punto 4), del bando stesso deve essere così interpretato: « acutezza visiva non inferiore a 12 decimi complessivi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno ».

Gli eventuali vizi di rifrazione non sono riferibili agli allievi agenti per i quali è richiesta una acutezza visiva senza correzione di lenti.

Deve pertanto ritenersi annullato quanto appresso riportato: « l'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti per l'ammissione al concorso, in ogni caso, non può superare i seguenti limiti: miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio; astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico e ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico in ciascun occhio ».

(5512)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventuno posti, elevati a quarantotto, nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 20 ottobre 1984, pubblica il decreto ministeriale 15 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1984, registro n. 32, foglio n. 36, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a ventuno posti, elevati a quarantotto, nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 12 giugno 1982.

(5533)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a venticinque posti di avvocato dello Stato

Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato 15 ottobre 1984 è stato stabilito che le prove scritte del pubblico concorso a venticinque posti di avvocato dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato 11 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1984, abbiano luogo in Roma, presso l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, nei giorni 30 novembre, 1, 3 e 4 dicembre 1984, con inizio alle ore 8,30.

(5514)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti del ruolo tecnico professionale e del ruolo amministrativo.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi), n. 17, in data 18 ottobre 1984, sono state pubblicate le seguenti graduatorie di merito:

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.58.5/P del 5 novembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la chimica di molecole di interesse biologico - Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.139.3/P del 30 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sulle applicazioni di tecnologie avanzate nel campo dell'idrogeologia - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.57.7 del 13 aprile 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studi geominerari e mineralurgici - Cagliari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.57.8 del 21 dicembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studi geominerari e mineralurgici - Cagliari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.111.3/P del 14 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di citomorfologia normale e patologica - Chieti;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.15.26 del 19 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.15.27 del 19 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.15.28 del 19 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.52.2 del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per la mineralogia e geochimica dei sedimenti - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.11.3 del 5 novembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sui diariloidi e loro applicazioni - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.123.3/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di tecnologia delle pesca e del pescato - Mazara del Vallo (Trapani);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.23.8/P del 5 novembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per le sostanze organiche naturali - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.23.7/P del 17 ottobre 1983 a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per le sostanze organiche naturali - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.34.6/P del 19 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica del plasma - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.165 del 5 novembre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sui meccanismi di reazioni organiche - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.55.5 del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per i problemi dell'orogeno delle Alpi orientali - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.131.2 del 16 novembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sui biopolimeri - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.131.4/P del 5 novembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sui biopolimeri - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.131.3 del 5 novembre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sui biopolimeri - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.115.7/P del 19 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica - Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.82.4 del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale - Perugia;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.73.9/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per la microbiologia del suolo - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.77.5/P del 21 dicembre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di geocronologia e geochimica isotopica - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.25.9/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.25.4/P del 5 novembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro sulla struttura e attività catalitica di sistemi di ossidi - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.13.16/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di psicologia - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.54.8/P del 21 dicembre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per la geologia dell'Italia centrale - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.21 del 17 ottobre 1983 a dodici posti di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso la biblioteca del CNR - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.50.7 del 19 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cosmo-geofisica - Torino;

graduatoria generale dei quindici concorsi pubblici n. 310.1.20 dell'8 novembre 1982 a complessivi cinquantasei posti di assistente del ruolo amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche.

(5535)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia-traumatologia presso l'unità sanitaria locale numero 56.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia-traumatologia presso l'unità sanitaria locale n. 56.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della S.S.L. in Lodi (Milano).

(5560)

REGIONE LIGURIA

Concorso a posti di assistente medico presso le unità sanitarie locali della regione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai seguenti posti presso le unità sanitarie locali della regione:

centoquarantotto posti di assistente medico a tempo pieno, area funzionale di medicina;

novantotto posti di assistente medico a tempo pieno, area funzionale di chirurgia;

centosette posti di assistente medico a tempo pieno, area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore regionale medicina di base sul territorio in Genova.

(5585)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di odontostomatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di odontostomatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(5517)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 292 del 23 ottobre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Concorsi pubblici, per esami, a sei posti di impiegato di seconda categoria, dodici posti di vice capo ufficio e tre posti di impiegato di prima categoria.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1984, n. 4.

Disposizioni in materia di finanza locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*11 *settembre* 1984

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma generale

Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1984 deve essere deliberato in pareggio.

Art. 2.

Mutui

Al fine dell'indicazione del limite dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti potrà destinare nella provincia di Trento per il 1984 ai settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, la giunta provinciale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, comunica al Ministero del tesoro il programma degli investimenti pubblici diretti o agevolati dalla Provincia autonoma di Trento al cui finanziamento debba provvedersi, totalmente o parzialmente, mediante l'assunzione di prestiti dallo stesso istituto.

Art. 3.

Determinazione quota base

Allo scopo di adeguare la finanza dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge ed al fine di conseguire il pareggio del bilancio, la Provincia assegna ai comuni, per l'anno 1984, quote di integrazione commisurate alla popolazione residente in ogni singolo comune risultante dal censimento generale della popolazione del 1981.

Per i comuni con popolazione fino a 500 abitanti, la quota base è determinata in L. 166.000 per abitante; per i comuni con popolazione residente da 501 a 2.500 abitanti, la quale base è determinata in lire 150.000 per abitante; per i comuni con popolazione residente da 2.501 a 5.000 abitanti, la quota base è determinata in L. 143.000 per abitante; per i comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti e fino ai 10.000 abitanti, la quota base e determinata in L. 166.000 per abitante.

Per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti, la quota base e determinata in lire 186.000 per abitante.

Per i comuni aventi una popolazione superiore a 30.000 abitanti, la quota base è determinata in L. 199.000 per abitante e per il comune capoluogo della Provincia in L. 207.000 per abitante.

Art. 4.

Correttivi per frazionamento e/o decremento di popolazione

La quota base di cui al precedente articolo è aumentata rispettivamente di L. 6.000 12.000 e 18.000, qualora il centro abitato maggiormente popolato, alla data del censimento del 1981, abbia sulla base dei dati comunicati dal servizio statistica della provincia autonoma di Trento, una popolazione residente copresa tra il 70 per cento ed il 50 per cento, ovvero inferiore al 50 per cento ma superiore o pari al 30 per cento, ovvero inferiore al 30 per cento, di quella dell'intero comune.

La quota base viene ulteriormente aumentata rispettivamente di L. 10.000, 15.000 e 20.000, qualora la popolazione abbia subito, nel periodo compreso tra il censimento generale del 1971 e quello del 1981, un decremento pari o superiore al 10 per cento ma inferiore al 15 per cento, pari o superiore al 15 per cento ma inferiore al 20 per cento, pari o superiore al 20 per cento.

Art. 5.

Ulteriori assegnazioni

Per i comuni che nell'anno 1983 hanno deliberato l'applicazione della sovrimposta sul reddito dei fabbricati di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, si provvede alla assegnazione di una ulteriore quota *pro capite* nell'importo massimo di lire 3.500 elevato a lire 7.500, nel caso sia stata applicata nel corrente anno anche l'addizionale sull'energia elettrica di cui all'articolo 24, quarto comma del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, come integrato e modificato dall'art. 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Le quote *pro capite* di cui al comma precedente sono determinate in proporzione alla aliquota della sovrimposta deliberata.

Art. 6.

Assegnazione sostitutiva SO.CO.F.

Per i comuni che nell'anno 1983 hanno liberato la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati, si provvede all'assegnazione del maggiore importo tra la somma riscossa alla data del 31 maggio 1984 e quella definitivamente prevista in bilancio nel limite, per quest'ultima, nell'importo computato con le percentuali indicate nel primo comma dell'art. 7 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sui trasferimenti statali di cui all'art. 2, punto 1, della predetta disposizione e sulle assegnazioni provinciali di cui all'art. 5 della legge provinciale 23 agosto 1982, numero 16.

Art. 7.

Assegnazione integrativa

Ai comuni fino a 500 abitanti che nell'anno 1983 hanno deliberato l'istituzione della sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati con l'aliquota massima prevista dall'art. 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, viene assegnata una ulteriore quota *pro capite* di lire 10.000.

Art. 8.

Detrazioni

Dalla quota di integrazione, determinata ai sensi degli articoli precedenti, vengono detratti gli importi risultanti dalla applicazione della percentuale delle attribuzioni statali spettanti in base al primo comma dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, pari al:

a) 12 per cento, 13,6 per cento, 15,2 per cento e 16,8 per cento, nel caso di applicazione dell'addizionale sull'energia elettrica per l'anno 1984 e della sovraimposta comunale sul reddito di fabbricati, di cui ai precedenti articoli, secondo che l'aliquota applicata sia rispettivamente del 20 per cento, 16 per cento, 12 per cento e 8 per cento;

b) 16 per cento, 16,8 per cento, 17,6 per cento e 18,4 per cento nel caso di applicazione della sola sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati, a seconda che l'aliquota applicata sia rispettivamente del 20 per cento, 16 per cento, 12 per cento e 8 per cento;

c) 20 per cento nel caso di non applicazione della sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati.

Art. 9.

Entrate patrimoniali

Ai fini dell'applicazione della presente legge, per entrate patrimoniali si intendono:

a) quelle accertate alla categoria proventi dei beni patrimoniali, titolo terzo, del bilancio del comune;

b) quelle provenienti dalla gestione del patrimonio delle amministrazioni separate dei beni di uso civico e/o delle aziende speciali per la gestione del patrimonio comunale.

In esse non vanno compresi i proventi straordinari derivanti da schianti boschivi prodotti da calamità atmosferiche. La quantità di tali beni assegnati deve essere certificata dall'Ispettore distrettuale delle foreste competente per territorio e mediante verbale di misurazione e l'ammontare dei proventi relativi rispettivamente da parte del sindaco o da parte del presidente del comitato di amministrazione e, in entrambi i casi, dal segretario e dal ragioniere ove esista.

Tutti i proventi o le entrate, vanno considerate al netto delle eventuali e relative spese concernenti la fatturazione dei prodotti boschivi.

Il totale delle entrate accertate ed il totale delle eventuali spese impugnate da detrarre, sono certificate da apposita dichiarazione del sindaco o del presidente del comitato di amministrazione, sottoscritta, in entrmbi i casi, dal segretario e dal ragioniere ove esista, riportante gli importi desunti dai conti consuntivi 1980-81, o, per le sole amministrazioni separate dei beni di uso civico, qualora le stesse non abbiano ancora approvato tali conti consuntivi, dagli importi risultanti dai relativi verbali di chiusura.

Art. 10.

Detrazioni patrimoniali

Dalla quota di integrazione determinata ai sensi dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, viene inoltre detratto un importo determinato applicando il coefficiente moltiplicativo di 1,5 alla eventuale eccedenza tra la quota delle entrate patrimoniali calcolate con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento della media delle entrate di cui alla lettera *a*) del precedente art. 9, risultanti dai conti consuntivi 1980-81;

b) similmente, il 40 per cento delle entrate proprie di cui alla lettera *b*) del precedente art. 9, qualora esistano amministrazioni separate dei beni di uso civico con bilanci distinti da quelli dei comuni e aziende speciali per la gestione del patrimonio comunale;

c) il 20 per cento della media delle entrate di cui alla precedente lettera *b*), per i comuni aventi beni di uso civico amministrati dai comitati previsti dall'art. 3 della legge provinciale 9 maggio 1956, n. 6, e la detrazione stabilita in:

L. 5.000.000 complessivi per i comuni fino a 500 abitanti;

L. 8.000.000 complessivi per i comuni fra i 501 e 1.600 abitanti;

L. 5.000 per abitante per i comuni con popolazione superiore ai 1.600 abitanti.

Art. 11.

Trasferimento garantito

E' garantito ai comuni, per il 1984, un trasferimento pari alle somme attribuite per l'anno 1983 in applicazione a quanto previsto dalla legge provinciale 12 settembre 1983, n. 32, in aggiunta all'assegnazione prevista dal precedente art. 6.

Art. 12.

Erogazioni

Le erogazioni ai comuni delle quote di integrazione determinate ai sensi degli articoli precedenti, detratte le somme corrisposte a titolo di acconto in attuazione dell'art. 13 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, avranno luogo in una o più soluzioni sulla base delle dichiarazioni di cui all'art. 9 della presente legge e restano subordinate alla deliberazione del conto consuntivo 1982.

Art. 13.

Personale

Per l'anno 1984, le assunzioni di personale possono essere effettuate nei limiti di cui agli articoli 16 e 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, fatte salve le assunzioni dei vincitori dei concorsi pubblici deliberati nell'anno 1983 e precedenti, anche se le relative graduatorie siano state formate nell'anno 1984.

Art. 14.

Autorizzazione di spesa

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 23.050.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984. Per i medesimi fini possono essere altresì utilizzate le quote dello stanziamento autorizzato con l'art. 13, secondo comma della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, non utilizzate per la corresponsione ai comuni delle somme di cui al medesimo art. 13.

Art. 15.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 23.050.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 14 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per la « finanza locale » nell'allegato n. 4 di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3.

Art. 16.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1984, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 84170 — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso — Spese correnti	L. 23.050.000.000	L. 20.600.000.000
In aumento:		
Cap. 81120 — Fondo a disposizione per adeguamento delle finanze comunali (leggi provinciali 6 settembre 1979, n. 6, 29 luglio 1980, n. 23, 28 agosto 1980, n. 28, 1° settembre 1981, n. 21, 23 agosto 1982, n. 16, 12 settembre 1983, n. 32, e in corso di prolungazione) . . .	L. 23.050.000.000	L. 20.600.000.000

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1984-86 di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3, la somma di cui al precedente art. 14 è portata in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti », nel settore funzionale « oneri non ripartibili, programma « finanza locale ».

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, numero 670 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 settembre 1984

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1984, n. 5.

Disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi degli esercizi alberghieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'11 settembre* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della disciplina dei prezzi degli esercizi alberghieri di cui alla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, come modificata con legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 31, e con la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, ed allo scopo di favorire le esigenze del turismo invernale nel Trentino, il termine annuale per la presentazione della denuncia dei prezzi, ai sensi della legge 26 marzo 1936, n. 526, e

successive modificazioni, è fissato al 15 settembre. I prezzi denunciati hanno validità dal successivo 1° dicembre e fino al 30 novembre dell'anno susseguente.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 settembre 1984

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1984, n. 6.

Interventi urgenti per i mezzi aerei del servizio antincendi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'11 settembre* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prima variazione di bilancio

(1) Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1984, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 82120 — Fondo speciale per la riassegnazione in bilancio di residui perenti delle spese in conto capitale (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, art. 21)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
In aumento:		
Cap. 84180 — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso — Spese in conto capitale	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

(2) Nell'allegato n. 5, approvato con l'art. 10 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3, è introdotta la voce « servizi antincendi — Assegnazione alla cassa antincendi per attrezzature del Corpo permanente dei vigili del fuoco » con importi di « 1.000 » sia di competenza che di cassa, con apportate le conseguenti variazioni ai totali del medesimo allegato n. 5.

(3) Nel bilancio pluriennale per il triennio 1984-86, approvato con l'art. 16 della legge provinciale citata al precendente secondo comma sono introdotte le seguenti variazioni:

nel settore funzionale « strutture civili », programma « territorio ed ambiente », area di attività « servizi antincendi », fra le spese in conto capitale delle spese per leggi in programma è introdotta la voce « assegnazione alla cassa antincendi per attrezzature del Corpo permanente dei vigili del fuoco (nuova legge) » con l'importo di L. 1.000.000.000 per le previsioni 1984; sono altresì apportate le conseguenti variazioni ai totali del medesimo settore funzionale, programma ed area di attività;

nel settore funzionale « oneri non ripartibili » programma « fondi di riserva » la previsione 1984 della voce « fondo per la riassegnazione di residui perenti di spese in conto capitale » è ridotta dell'importo di L. 1.000.000.000; sono altresì apportate le conseguenti variazioni ai totali del medesimo settore funzionale e programma.

Art. 2.

Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della cassa antincendi

(1) L'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, autorizzata in misura di L. 1.800.000.000 con l'art. 4 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 45, per l'esercizio finanziario 1984 è elevata alla misura di L. 2.800.000.000 per il medesimo esercizio finanziario.

(2) La Sezione provinciale della cassa regionale antincendi assegna l'ulteriore integrazione di L. 1.000.000.000 di cui al comma precedente al Corpo dei vigili del fuoco permanente di Trento, per il finanziamento dell'acquisto di un elicottero, da effettuarsi secondo le modalità gestionali del corpo previste dall'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, relativamente all'organizzazione e direzione amministrativa dei servizi, comprensiva dei compiti di acquisto e alienazione dei mezzi aerei, degli automezzi e delle attrezzature necessarie al funzionamento del corpo.

(3) Per i fini di cui ai commi precedenti è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984.

Art. 3.

Copertura degli oneri

(1) Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 2, terzo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per il « servizio antincendi » nell'allegato n. 5 di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3, come modificata con l'art. 1 della presente legge.

Art. 4.

Seconda variazione di bilancio

(1) Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1984, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 84180 — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso — Spese in conto capitale	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 55921 - Tit. 2 - Sez. 04 - Cat. 12 - Assegnazione integrativa alla cassa regionale antincendi, da utilizzarsi per il finanziamento di spese in conto capitale del Corpo dei vigili del fuoco permanente di Trento (legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, e legge provinciale in corso di promulgazione)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

(2) Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1984-86 di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3, modificato con l'art. 1 della presente legge, la somma di cui al terzo comma dell'art. 2 della presente legge è portata in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale « strutture civili », programma « territorio ed ambiente », area di attività « servizio antincendi ».

Art. 5.

Variazioni al bilancio della cassa antincendi

(1) Nel bilancio della sezione provinciale di Trento della cassa regionale antincendi, per l'esercizio finanziario 1984, di cui all'art. 15 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3, sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrate:

Cap. 100 — (di nuova istituzione - Tit. II) Assegnazione integrativa della provincia autonoma di Trento, per il finanziamento di spese in conto capitale del Corpo dei vigili del fuoco permanente di Trento (legge provinciale in corso di promulgazione) L. 1.000.000.000

Uscite:

Cap. 100 — (di nuova istituzione - Tit. II) Assegnazione al Corpo dei vigili del fuoco permanente di Trento, per il finanziamento di spese in conto capitale (legge provinciale in corso di promulgazione) L. 1.000.000.000

(2) Nel bilancio del Corpo dei vigili del fuoco permanente di Trento, per l'esercizio finanziario 1984, allegato al bilancio della sezione provinciale di Trento della cassa regionale antincendi, di cui al precedente comma, sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrate:

Cap. 31 — (di nuova istituzione) Assegnazione della cassa regionale antincendi, per spese in conto capitale L. 1.000.000.000

Uscite:

Cap. 92 — (in aumento con modifica di dizione) Acquisto, esercizio e manutenzione degli elicotteri . . L. 1.000.000.000

Art. 6.

Dichiarazione di urgenza

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(2) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 settembre 1984

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1984, n. 7.

Modificazioni alle leggi provinciali in materia di incentivazioni per il settore industriale e artigiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*11 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE CONCERNENTE « PROVVEDIMENTI ORGANICI PER IL SETTORE INDUSTRIALE E PER LA SALVAGUARDIA E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE ».

Art. 1.

Alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

Articolo 15:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le spese ammissibili alle agevolazioni di cui al presente capo comprendono gli investimenti relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, brevetti nonché scorte di materie prime e semilavorati adeguati alle caratteristiche del ciclo della lavorazione dell'attività dell'impresa, nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi »;

Articolo 19:

dopo il secondo comma introdotto dall'art. 9 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, è aggiunto il seguente terzo comma:

« Sono altresì attività sostitutive le iniziative industriali che assorbono personale proveniente da altre aziende che abbiano ridotto o riducano l'attività anche mediante la soppressione di interi reparti produttivi. »;

Articolo 23:

il primo comma è sostituito dal presente:

« Le spese ammissibili alle agevolazioni di cui al presente capo comprendono gli investimenti relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, brevetti nonché scorte di materie prime e semilavorati adeguati alle caratteristiche del ciclo della lavorazione dell'attività dell'impresa, nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi. »;

Articolo 25:

dopo il secondo comma dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

Nei casi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 19, tuttavia l'ammontare del mutuo agevolato potrà in ogni caso arrivare fino al 60 per cento del costo globale preventivo dei progetti di investimento, prescindendo dalla localizzazione delle iniziative e comunque entro i limiti di cui all'articolo 22. »;

Articolo 27:

all'articolo è aggiunto il seguente comma:

« I mutui agevolati potranno essere autorizzati, anche ai fini del successivo art. 56, in mancanza di sufficienti garanzie nei casi di particolare interesse delle iniziative sotto il profilo economico e/o sociale. »;

Articolo 36:

l'articolo è sostituito dal seguente:

« La realizzazione di progetti di ristrutturazione e di riconversione può avvenire, anche parzialmente, attraverso operazioni di leasing agevolabile ai sensi del titolo IV - capo II - della presente legge. »;

Articolo 53:

le parole « nella misura massima del 30 per cento » sono sostituite dalle parole « nella misura massima del 50 per cento »;

Articolo 54:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il contributo è erogato in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno successivamente alla data di stipulazione del contributo di leasing, comunque non anteriormente alla data del provvedimento di concessione. »;

all'articolo è aggiunto il seguente comma:

« La giunta provinciale con propria deliberazione determina le condizioni e le modalità dei contributi di leasing mobiliare e immobiliare suscettibili di ottenere le agevolazioni di cui al presente capo. ».

Art. 2.

Modificazioni alla legge provinciale 16 *agosto* 1983, *n.* 26

All'art. 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, dopo il primo comma sono introdotti i seguenti commi:

« Detti immobili possono anche essere permutati con altri immobili e relative pertinenze dismessi da imprese industriali per essere interamente destinati a scopi produttivi, fatta salva, per gli immobili ulteriormente pervenuti, la destinazione prevista dal precedente comma.

La giunta provinciale è autorizzata a realizzare strutture immobiliari ad uso industriale per il trasferimento in aree industriali di imprese ubicate in area di destinazione urbanistica diversa ovvero di attività sostitutive delle stesse. Le stesse strutture verranno messe a disposizione delle imprese interessate a titolo oneroso o concesse in leasing.

Per i medesimi fini di cui al precedente comma, la giunta provinciale è inoltre autorizzata a cedere gratuitamente aree industriali e/o assegnare somme ai comuni o al centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento

Tecnofin trentina S.p.a. - Le modalità e i tempi di utilizzazione delle somme erogate e delle strutture immobiliari realizzate sono stabiliti mediante apposita convenzione.

Nei casi di alienazione delle strutture immobiliare e delle relative aree alle imprese interessate da parte della provincia o dei soggetti di cui al comma precedente si applicano gli articoli 47 e 51 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4.»;

Art. 3.

Le modificazioni apportate agli articoli 19, 25, 27, 36 e 53 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, e all'art. 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, si applicano per le domande presentate successivamente al 1° gennaio 1984.

Capo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE CONCERNENTE « NUOVI INCENTIVI PER L'INCREMENTO DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI IN PROVINCIA DI TRENTO ».

Art. 4.

Alla legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

Articolo 6:

l'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di favorire direttamente la realizzazione di nuove iniziative e l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle esistenti, la giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo, destinato all'abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti concessi da istituti di credito, di durata fino a dieci anni, di cui un periodo non superiore ad un anno di preammortamento. »;

Articolo 9:

al primo comma la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« costruzione, ricostruzione e ampliamento di laboratori ed opifici su area di proprietà del soggetto richiedente il contributo o in comproprietà con il coniuge o in locazione almeno decennale, compresa la realizzazione ed ampliamento degli impianti, dei servizi, dei depositi e delle aree di servizio necessari all'attività dell'impresa, nonché acquisto di laboratori ed opifici, »;

al primo comma la lettera *c*) dopo la parola « attrezzature » viene aggiunta la seguente frase: « purché di valore unitario superiore a lire 500.000, salvo che si dimostri compongano una linea di produzione specifica e vengano perciò acquistati contemporaneamente »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 6, sono ammissibili le spese sostenute entro i due anni precedenti la presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione e sono escluse le iniziative o quote delle stesse già agevolate da altre disposizioni di legge. »;

Articolo 10:

l'importo di « L. 15.000.000 » indicato al secondo comma è sostituito dall'importo di « L. 20.000.000 »;

Articolo 12:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui all'art. 6 è corrisposto direttamente agli istituti di credito mutuanti in rate semestrali in corrispondenza alle scadenze fissate nel piano di ammortamento, a seguito dell'accertamento tecnico della regolare esecuzione delle opere e della effettuazione degli acquisti. »;

Articolo 13:

al primo comma gli importi di « L. 1.000.000 » e « lire 15.000.000 » sono sostituiti rispettivamente dagli importi di « lire 5.000.000 » e « L. 20.000.000 »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini della concessione del contributo di cui al presente articolo sono escluse le iniziative o quote delle stesse già agevolate da altre disposizioni di legge e, per le domande presentate dopo il 31 agosto 1984, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. »;

Articolo 27:

all'articolo è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì ammissibili a contributo le spese derivanti dalla realizzazione dell'attività del consorzio e risultanti dal bilancio di fine esercizio regolarmente approvato. »;

Articolo 28:

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Per l'espletamento dell'attività di cui al terzo e quarto comma dell'articolo precedente la giunta provinciale può concedere un contributo annuale nella misura massima del 40 per cento delle spese ammissibili per il primo anno, del 30 per cento per il secondo anno, del 20 per cento per il terzo anno e comunque per non più di tre anni. »;

Articolo 30:

all'ultimo comma dopo la parola « beneficiario » viene aggiunta la seguente frase: « previo accertamento effettuato dagli uffici dell'assessorato competente »;

Articolo 42:

al terzo comma la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) assessore provinciale competente, o un suo delegato, con funzioni di presidente; ».

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 5.

Alle spese per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte con leggi provinciali relativamente agli interventi previsti dagli articoli modificati o integrati con la presente legge.

Art. 6.

Alla copertura del maggior onere di L. 500.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge relativamente alla modifica dell'art. 42, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « servizi generali » indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3.

All'onere valutato nell'importo di L. 600.000 derivante dall'applicazione del medesimo art. 4 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1985, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « servizi generali » del bilancio pluriennale 1984-86 di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 7.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1984, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170 — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso — Spese correnti	L. 500.000	L. 500.000
In aumento:		
Cap. 12300 — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L. 500.000	L. 500.000

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1984-86 di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 1984, numero 3, le somme di cui al precedente art. 6 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in au-

mento delle «spese per leggi operanti», nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 settembre 1984

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1984, n. 8.

Nuove declaratorie di livello e disposizioni concernenti il personale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione n.* 44 *dell'11 settembre* 1984

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Le nuove declaratorie dei livelli funzionali-retributivi sono definite nella tabella costituente l'allegato *A* della presente legge.

Art. 2.

(1) Il personale rivestente le particolari qualifiche di cui all'art. 206, primo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sarà inquadrato nei profili professionali dei livelli funzionali secondo le corrispondenze stabilite nella tabella costituente l'allegato *B* della presente legge.

(2) Il personale rivestente la qualifica di segretario capo ed equiparate, coadiutore superiore, contabile capo, puericultrice superiore, capo autista, capo usciere, usciere-bidello scelto, usciere-bidello (3° livello), nonché il personale dei ruoli ad esaurimento rivestente la qualifica di assistente tecnico coordinatore, assistente coordinatore, revisore principale, addetto principale (6° livello), agente tecnico, commesso e inserviente, verrà inquadrato, nell'ambito del rispettivo livello funzionale di appartenenza, in specifici profili professionali ad esaurimento, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 207 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, nonché per il personale proveniente dall'ex carriera ausiliaria, quelle previste dai commi terzo e quinto del presente articolo.

(3) Il personale dell'ex carriera ausiliaria che, dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, svolga le mansioni di operaio qualificato o di operaio specializzato ovvero di capo operai, sarà inquadrato, a domanda da presentarsi nel termine previsto dall'art. 207, ultimo comma, della medesima legge provinciale, nel corrispondente profilo professionale, rispettivamente, del terzo, quarto e quinto livello funzionale.

(4) Il personale rivestente la qualifica di puericultrice principale che, dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, svolga mansioni proprie della preesistente qualifica di coadiutore, sarà inquadrato nel corrispondente profilo professionale del quarto livello funzionale.

(5) I dipendenti di ruolo che, dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, svolgano mansioni di centralinista presso grandi o medi impianti telefonici, nonché i centralinisti privi della vista, saranno inquadrati nel corrispondente profilo professionale del quarto livello funzionale.

(6) All'accertamento delle mansioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto provvederà la commissione di cui al primo comma dell'art. 209 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

(7) Al personale che, in applicazione del presente articolo, sarà inquadrato in un profilo professionale di un livello funzionale superiore a quello di appartenenza, verrà attribuito il trattamento economico come disciplinato dall'art. 131 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

(8) L'inquadramento nei profili professionali del personale contemplato dal presente articolo avverrà con la stessa decorrenza stabilita nel terzo comma dell'art. 206 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

Art. 3.

(1) In relazione a quanto disposto dall'art. 60, terzo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, le dotazioni organiche per le qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 57 della medesima legge provinciale, del personale medico, del personale veterinario, nonché per ogni livello funzionale, sono stabilite nella tabella costituente l'allegato *C* della presente legge.

(2) I preesistenti ruoli del personale della provincia formanti l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti per il personale dei vigili del fuoco e per i gradi dei sottufficiali e guardie forestali, e salvo quanto disposto dal successivo comma.

(3) I posti d'organo relativi al personale provinciale assegnato alle unità sanitarie locali ed avente titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1 della legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7, sono mantenuti ad esaurimento fino all'attuazione dell'iscrizione medesima.

(4) Il personale rivestente la qualifica di inserviente del preesistente ruolo speciale 4 E dei ruoli speciali ad esaurimento del personale delle scuole dell'infanzia - quadro P 2 -, viene collocato nei posti d'organo ad esaurimento del 2° livello funzionale.

(5) Il personale che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 207, primo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e del precedente art. 3, è inquadrato in un profilo professionale di un livello funzionale diverso da quello di appartenenza, viene collocato in soprannumero nel rispettivo livello. In relazione ai soprannumeri che si verificheranno, saranno resi indisponibili un eguale numero di posti nella dotazione organica di ciascuno dei livelli funzionali di provenienza, i quali saranno utilizzati in corrispondenza della cessazione dei soprannumeri.

(6) Ad avvenuta attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 206, 207, primo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e dell'art. 3 della presente legge, ferma restando la dotazione organica complessiva dei livelli funzionali, con successiva legge si provvederà a rideterminare il contingente organico di ciascun livello funzionale.

(7) I vincitori di concorsi pubblici banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli idonei dei medesimi concorsi che eventualmente verranno assunti, saranno inquadrati nel profilo professionale del livello funzionale corrispondente alla qualifica prevista nel relativo bando di concorso.

Art. 4.

(1) Alle norme sul nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento, di cui alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Art. 36: la prima parte del primo comma dell'art. 36 è sostituita dalla seguente:

«I segretari sono nominati dalla giunta provinciale su designazione, rispettivamente, del Presidente della giunta e degli assessori competenti tra il personale della provincia o, in posizione di comando, dello Stato, delle regioni o di altri enti o istituti pubblici.»;

all'ultimo comma dell'art. 36 fra le parole «nominati a sensi del primo comma» e «sono assegnati» sono inserite le parole: «tra i dipendenti della provincia,»;

Art. 66: la seconda parte del secondo comma dell'art. 66 è sostituita dalla seguente: «entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione della graduatoria possono essere conferiti i posti disponibili nel contingente organico relativo al profilo professionale per il quale il concorso è stato bandito.»;

art. 67: fra il terzo e il quarto comma dell'art. 67 è inserito il seguente nuovo comma:

«La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente al livello immediatamente inferiore, sempreché ciò risulti

espressamente dal profilo professionale del livello di accesso. In tali casi si prescinde dalle disposizioni di cui al comma precedente. »;

art. 69: all'art. 69, il primo capoverso della lettera *c)* è sostituito dal seguente:

« *c)* da un rappresentante del personale, dipendente dalla provincia, designato di comune accordo, nel termine di quindici giorni dalla richiesta, dalle organizzazioni sindacali statutariamente aperte a tutti i dipendenti provinciali e nei cui confronti trova applicazione l'art. 151. »;

art. 126: all'art. 126 è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Le mansioni proprie di ogni profilo professionale comprendono, oltre a quelle specificate nella relativa declaratoria, anche gli adempimenti riferibili a profili corrispondenti dello stesso livello ovvero di livelli inferiori o immediatamente superiori, purché rivestano carattere accessorio e/o strumentale e siano strettamente collegati nell'ambito delle specifiche procedure e l'organizzazione del lavoro non ne consenta l'attribuzione ad altri dipendenti. »;

art. 139: a decorrere dal 1° gennaio 1984, il terzo comma dell'art. 139 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per prole a carico quella costituita dai figli minori conviventi. »;

art. 140: al primo comma dell'art. 140, dopo le parole « i vedovi con prole » sono soppresse le parole « a carico » e dopo le parole « per ogni singolo figlio » è inserita la parola « convivente »;

art. 142: all'art. 142 è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Il dipendente provinciale può essere collocato in congedo straordinario non retribuito per assolvere il servizio di volontariato civile di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, nei termini e con le modalità previsti dalla medesima legge. »;

allegato *C*: nell'allegato *C*, al n. 29 - Servizio edilizia pubblica, le parole « Attività culturali e sportive » del terzo capoverso sono sostituite con le parole « Beni culturali ».

(2) E' abrogato l'art. 32 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13.

(3) In relazione alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e alla assunzione dei relativi provvedimenti attuativi, la disciplina della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6, si intende applicabile con riferimento al servizio statistica previsto dal n. 11 dell'allegato *C*, alla citata legge provinciale n. 12 del 1983; le denominazioni « Ufficio di statistica della provincia di Trento » e « Direttore dell'ufficio » di cui alla medesima legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6, rimangono sostituite con le denominazioni « Servizio statistica » e « Dirigente del servizio ».

(4) A seguito dell'entrata in vigore della predetta legge provinciale n. 12 si intendono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 19 e gli articoli 24, 25 e 26 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6.

(5) All'art. 29 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6, sono soppressi i 3 posti riferiti al personale con qualifica non inferiore a direttore di divisione e sono aumentati da 2 a 4 i posti relativi al settimo livello.

(6) Nella prima attuazione delle agenzie istituite con disposizioni di leggi provinciali ed equiparate a servizi, possono essere provvisoriamente incaricati della direzione delle agenzie medesime, conservando la responsabilità della struttura cui sono preposti, dirigenti di servizio. La durata di tali incarichi non può essere superiore ad un anno.

(7) In relazione alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e alla assunzione dei relativi provvedimenti attuativi, il direttore generale del ruolo tecnico delle foreste deve intendersi sostituito dal dirigente generale preposto al dipartimento cui fa capo il servizio forestale, caccia e pesca.

(8) E' soppresso il punto 6) dell'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.

(9) All'art. 5 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13, fra le parole « sono stabilite » e le parole « al lordo » sono inserite le parole « con decreto del presidente della giunta provinciale ».

Art. 5.

(1) Alla copertura del maggior onere di L. 60.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1984, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « personale in attività di servizio ed in quiescenza » indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 10 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3.

(2) All'onere valutato nell'importo di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1985, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « personale in attività di servizio ed in quiescenza » del bilancio pluriennale 1984-86 di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3.

(3) Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 6.

(1) Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1984, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170 — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso — Spese correnti	L. 60.000.000	L. 60.000.000
In aumento:		
Cap. 12200 — Spesa per il personale amministrativo, contabile e tecnico	L. 41.000.000	L. 41.000.000
Cap. 21200 — Spesa per il personale addetto alle scuole dell'infanzia provinciale (legge provinciale 21 marzo 1977, n 13)	L. 5.000.000	L. 5.000.000
Cap. 32110 — Spesa per il laboratorio provinciale d'igiene compreso il fitto figurativo calcolato in lire 30.000.000	L. 2.000.000	L. 2.000.000
Cap. 52300 — Spesa per il personale cantoniere	L. 12.000.000	L. 12.000.000
Totale variazioni in aumento	L. 60.000.000	L. 60.000.000

(2) Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1984-86 di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3, le somme di cui al precedente art. 5 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti », nei settori funzionali, programmi ed aree di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 5 e in quelli nel cui ambito sono classificate le variazioni in aumento sui capitoli indicati al precedente comma.

(3) La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(4) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provinvia.

Trento, addì 3 settembre 1984

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

ALLEGATO *A*

TABELLA DELLE DECLARATORIE DEI LIVELLI FUNZIONALI-RETRIBUTIVI

Primo livello funzionale-retributivo

Attività elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

Secondo livello funzionale-retributivo

Attività semplici, svolte in modo integrato, per la cui esecuzione si prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari.

Può richiedere l'utilizzazione di strumenti o apparecchiature di uso semplice.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti:

autonomia vincolata da istruzioni semplici;

apporto individuale nelle attività di trasformazione, conservazione, riproduzione e dislocazione del prodotto.

Terzo livello funzionale-retributivo

Attività che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

Può richiedere la conduzione di auto o motomezzi, nonché l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi ma di uso semplice, eventualmente anche con carico della manutenzione ordinaria.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;

un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;

prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;

apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione ordinaria di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche; di esecuzione di operazioni colturali e agricolo-forestali; di sorveglianza; nonché compiti amministrativi e organizzativi semplici, ivi compresi quelli di coordinamento di operatori appartenenti a livelli inferiori, semplici, oltre quelli previsti per i singoli profili professionali.

Quarto livello funzionale-retributivo

Attività che comportano esecuzione di mansioni amministrativo-contabili, richiedenti preliminari conoscenze specifiche nel ramo amministrativo; socio-educative; tecniche o tecnico-manuali e di vigilanza richiedenti preparazione professionale specializzata; di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi che comportino abilitazioni specifiche; possono richiedere l'uso di mezzi e strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse nell'ambito di procedure e prassi definite;

piena responsabilità dei propri compiti e delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;

apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato al miglioramento o alla semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;

rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o dattilografia, mansioni queste ultime che — omogenee e complementari — costituiscono una unica posizione di lavoro; a compiti tecnici di natura specialistica nel campo dell'installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti e macchinari tecnici complessi; nonché compiti di coordinamento di operatori appartenenti a livelli inferiori, oltre a quelli previsti per i singoli profili professionali.

Quinto livello funzionale-retributivo

Attività tecniche, tecnico-amministrative e contabili; mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici; attività socio-assistenziali e socio-educative. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l'accesso al livello. L'attività può comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori appartenenti a livelli inferiori.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;

responsabilità professionale dei propri compiti, i cui risultati sono soggetti a verifiche periodiche ed occasionali, anche complete;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa in cui è inserito.

Sesto livello funzionale-retributivo

Attività istruttorie finalizzate alla preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi, all'attività di vigilanza e di controllo, nonché ad interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenuti a collaborare nell'ambito dell'unità organica in cui sono inseriti. Il profilo professionale può comportare anche l'indirizzo di altri profili professionali inseriti nello stesso o in livelli inferiori.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto organizzativo in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica in cui è inserito.

Comporta responsabilità:

delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro riferentisi a profili professionali inseriti in livelli inferiori;

degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro riferentisi a profili professionali inseriti in livelli inferiori.

L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.

Nell'ambito delle scuole dell'infanzia e — con riferimento alle materie di propria competenza — della formazione professionale, comporta:

lo svolgimento di attività pedagogico-didattiche finalizzate sia allo specifico educativo, sia all'acquisizione degli obiettivi culturali e professionali da raggiungere;

autonomia metodologica e didattica, nel rispetto degli obiettivi e programmi stabiliti;

l'attuazione di verifiche sistematiche dei livelli di apprendimento dei bambini e degli allievi;

la partecipazione all'aggiornamento professionale e culturale e l'attuazione di attività di sperimentazione didattiche e metodologiche, con l'ausilio anche di mezzi tecnologici e secondo le prescrizioni di massima fornite dagli organi competenti;

attività di collaborazione connesse con l'organizzazione della scuola e a tutto ciò che è previsto dagli organismi partecipativi della scuola stessa;

responsabilità professionali nell'ambito delle proprie funzioni.

Settimo livello funzionale-retributivo

Attività di ricerca, studio ed elaborazione finalizzate alla predisposizione di provvedimenti, all'attività di vigilanza e di controllo, nonché agli interventi diretti alla attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito di una unità organica complessa.

Il profilo professionale può comportare anche compiti di indirizzo di altri profili professionali inseriti in livelli inferiori.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati all'unità organizzativa o a gruppi di lavoro, nonché per la realizzazione, secondo il profilo professionale, delle attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate; l'autonomia è comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale o di eventuali indicazioni di priorità;

apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica alla quale appartiene.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo del personale;

dell'attuazione di programmi di lavoro, esercitando controlli e verifiche periodiche ed occasionali.

L'attività è soggetta a controllo periodico e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro. Per quanto concerne l'attività didattica di formazione professionale, con riferimento alle materie di propria competenza, vale la declaratoria specificamente individuata nel precedente sesto livello.

ALLEGATO B

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Qualifica vigente nel preesistente ordinamento	Livello funzionale-retributivo del profilo di inquadramento
Operaio Cantoniere	3
Autista, autista scelto Agente tecnico del ruolo degli agenti tecnici Meccanico camionista, meccanico camionista scelto	4
Capo meccanico camionista . Assistente dei ruoli speciali ad esaurimento del personale delle scuole dell'infanzia - ruolo speciale 3 E . . . . Coadiutore/analista preparatore di II classe, coadiutore principale/analista preparatore di II classe . . . . Coadiutore/assistente, coadiutore/assistente principale del ruolo speciale del personale tecnico della sperimentazione . . Assistente tecnico, assistente tecnico principale del ruolo tecnico dei lavori pubblici . . . Disegnatore, disegnatore principale . Istruttore tecnico del ruolo tecnico del servizio antincendi	5
Coadiutrice sanitaria . Tecnico d'igiene, tecnico d'igiene principale . Istruttori del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale	6

ALLEGATO C

TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA

	Posti d'organico
Qualifiche del personale ad esaurimento	
Ispettore generale e qualifiche equiparate . .	17
Direttore di divisione e qualifiche equiparate . .	87
Totale . . .	104
Qualifiche del personale medico	
Ispettore generale/direttore/medico	3
Consigliere/assistente/medico	6
Totale . . .	9
Qualifiche del personale veterinario	
Ispettore generale/veterinario	1
Consigliere/veterinario	3
Totale . . .	4
Livelli funzionali	
7°	310
6°	840
5°	90
4°	890
3°	565
2°	197
ad esaurimento	78
Totale . . .	2.970
TOTALE COMPLESSIVO . . .	3.087

(5133)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227